

**COMUNE DI  
ROSIGNANO MARITTIMO**



Fornitura di personal computer rigenerati e monitor nuovi – CIG xxxxxxxxx

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**Art. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto in oggetto prevede l'affidamento della fornitura di personal computer rigenerati e monitor nuovi

Fornitura di n. **66** Personal Computer rigenerati

Fornitura di n. **10** Monitor nuovi

**Art. 2**  
**IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo del servizio/fornitura, compensato a **corpo** compreso nell'appalto, è stato stimato in **€.21.240,00** (euro ventunomiladuecentoquaranta), l'importo complessivo del servizio soggetto a ribasso d'asta ammonta a **€.25.912,00** (euro venticinquemilanovecentododici) come evidenziato nel seguente prospetto:

Costo complessivo della fornitura	€ 21.240,00
IVA al 22%	€ 4.672,80
TOTALE Iva compresa	€ 25.912,80

L'importo, relativo alle prestazioni **a corpo**, non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ma potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che il compenso a corpo complessivo, stabilito in base al ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal contratto di appalto, ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal contratto medesimo, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi nell'importo contrattuale.

**Art. 3**  
**DESCRIZIONE DEGLI APPARATI E SERVIZI RICHIESTI**

**Caratteristiche dei prodotti**

- Fornitura di n. 66 Personal Computer rigenerati con le seguenti caratteristiche:

Case: Formato SFF

Processore = Intel Core i5-4570 3.6 GHz

Memoria Base = 8GB

Frequenza Memorie >= DDR III 1333

scheda video VGA, DisplayPort + cavo Display port

Tipo Disco Fisso >= 256GB SSD

Unità ottiche >= DVD

Scheda di rete >= 1000 Mbit/s

Tastiera e Mouse USB , di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling

Tipologia = GRADO A

Sistema operativo: Windows 10 Pro 64bit CMAR

Garanzia : 1 anno

- Fornitura di n. 10 Monitor nuovi con le seguenti caratteristiche:

Dimensioni schermo >= 21,5"

tipo di pannello = tecnologia IPS

Risoluzione >= 1920x1080

Luminosità  $\geq 250$  cd/m<sup>2</sup>  
Contrasto: 1000:1  
Velocità di risposta: 5ms  
Garanzia : 1 anno

Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Le apparecchiature dovranno essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione, attestata da opportuna dichiarazione di conformità e devono rispettare, fra l'altro, le prescrizioni in materia di sicurezza che seguono.

In particolare, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 . in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la componente opzionale di accessibilità, nonché laddove esplicitamente previsto, i requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 "requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", Allegato C, nonché dall'articolo 4, comma 1 della Legge n.4 del 2004;
- la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 2004/108/CE);
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;
- D.Lgs 20 novembre 2008 n. 188 art. 3 comma 1, che ha recepito la Direttiva 66/2006/CE, relativo ai limiti previsti per i quantitativi di cadmio e mercurio nelle pile.

### **Vincoli e Requisiti**

I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica, non assemblati, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte:

. Devono essere forniti tutti i cavi necessari al funzionamento del PC.

. Durante il periodo del contratto l'Impresa è obbligata ad eliminare eventuali difetti che possano insorgere nel corso dell'uso degli strumenti senza oneri per l'Ente.

### **Art. 5**

#### **FORMALITA' DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA**

Sono a carico dell'Impresa le eventuali spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA se dovute e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio/fornitura da prestare da parte dell'esecutore. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

**Art. 6**  
**OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il seguente codice identificativo gara (CIG) ZD722C03A7 assegnati al presente contratto.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

**Art. 7**  
**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La consegna dovrà avvenire entro 45 gg. dalla data di conferma dell'ordine.

La redazione del verbale di corretta funzionalità verrà effettuato attraverso l'accensione di tutti i Personal Computer oggetto della fornitura da parte del fornitore alla presenza degli incaricati dell'U.O. Sistemi informativi e innovazione tecnologica entro 15 giorni dal termine della consegna di tutto il materiale oggetto della fornitura.

In caso di verifica di funzionalità negativa la ditta aggiudicataria dovrà eliminare le anomalie entro il termine massimo di 20 gg. dalla notifica di esito negativo.

I tempi concessi per eliminare le anomalie sono da considerarsi, nel caso in cui vengano superati, come ritardi di consegna e quindi assoggettabili a penale, secondo quanto previsto al successivo art.8.

Qualora le anomalie permanessero oltre i tempi sopra indicati, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il contratto.

Dalla data di verifica corretta funzionalità decorre 1 anno di garanzia.

**Garanzia**

La garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data di corretta funzionalità.

L'Amministrazione si impegna, per la durata della garanzia, a non eseguire o far eseguire ad altri, interventi sulle apparecchiature in garanzia.

Sono compresi nel servizio il costo dei componenti hardware necessari alla riparazione delle apparecchiature guaste e gli oneri necessari al ritiro e alla riconsegna del componente guasto o dell'intera apparecchiatura nel caso non sia possibile procedere alla semplice riparazione del guasto.

I ricambi dovranno essere originali, nuovi e dello stesso tipo dei pezzi guasti o superiori (in caso in cui i pezzi di ricambio originali non fossero più reperibili) .

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione l'U.O. sistemi informativi e innovazione tecnologica un numero progressivo (identificativo della chiamata) che, unitamente alla data ed ora di registrazione della richiesta stessa, faranno fede ai fini della verifica del rispetto dei tempi di intervento.

Dovrà essere garantito il ritiro e la riconsegna dei componenti guasti (o dell'intera apparecchiatura) entro e non oltre 48 ore successive alla chiamata di intervento su tutti gli strumenti informatici. I suddetti tempi di intervento decorrono dalla chiamata effettuata via fax, via e-mail o via pec, escludendo dal conteggio solamente le ore che vanno dalle 00:00 del sabato alle 24:00 della domenica.

#### **Art. 8 PENALI**

Ove non si rispettino i tempi di esecuzione di tutte le prestazioni descritte all'art. 7, sarà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni 24 ore di ritardo rispetto ai tempi prestabiliti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali, verranno contestati al fornitore; il medesimo dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso dopo due richiami scritti per il mancato rispetto dei tempi di realizzazione e di intervento in assistenza, senza che il fornitore abbia adempiuto, l'Ente appaltatore potrà commissionare il servizio di assistenza a terzi, con oneri a carico dell'appaltatore da introitare mediante rivalsa sulla cauzione. L'ammontare complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

#### **Art. 9 CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO/ FORNITURA PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO**

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, si rimanda a quanto disposto all'art. 6 del presente capitolato.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile, dopo verifica di corretta funzionalità positiva previo accertamento della prestazione in termini di quantità e qualità. L'emissione del certificato di pagamento ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 VERIFICA DI CONFORMITA'/C.R.E. - PAGAMENTO A SALDO**

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 45 giorni dal termine del periodo contrattuale. Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. , sarà svincolata la cauzione definitiva.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio/fornitura.

#### **Art. 15 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra nel rispetto del relativo C.C.N.L. vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

#### **Art. 16 SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

**Art. 17**  
**COPERTURE ASSICURATIVE**

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

E', altresì, a carico dell'appaltatore l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

**ART.18**  
**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

L'esecuzione della presente fornitura non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.